

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Pos 10/ prot. n. 26638

144/15.11 del 21 DIC. 2015

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle attività produttive
Servizio 9/Artigianato
Via degli Emiri, 45
90135 Palermo
(Rif. nota prot. 4/11/2015 n. 56217)

Oggetto: Ricostituzione Commissioni Provinciali per l'artigianato di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

1 - Con la nota in riferimento dopo avere evidenziato che *“in data 15/3/2016 andranno in scadenza le Commissioni Provinciali per l'artigianato di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani...”* (e successivamente, nel corso dell'anno 2016, le Commissioni di Agrigento e Trapani), si delinea il quadro normativo contenuto nella legge regionale 18 febbraio 1986, n.3, che disciplina le funzioni delle predette Commissioni Provinciali per l'artigianato (CC.PP.AA.) *“quali organi di autotulela dell'artigianato”*.

Le Commissioni svolgono *“...le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6^l della L.R.3/86 ...”*.

Esse, inoltre, deliberano *“sulle eventuali iscrizioni, modificazioni, cancellazioni delle imprese artigiane dagli Albi provinciali”* ed effettuano *“ogni trenta mesi la revisione d'ufficio dell'albo provinciale delle imprese artigiane”*.

Il rinnovo delle medesime, ai sensi dell'art. 13 della succitata legge regionale n.3/86 *“... deve avvenire entro 60 giorni antecedenti la scadenza delle commissioni in carica”*.

1Art. 6

Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (5).

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dovendo avviare il rinnovo delle CC.PP.AA. di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, come sopra detto in scadenza, il Dipartimento richiedente osserva come tale adempimento non sia esente da difficoltà.

Infatti la Regione, con la l.r. n.8/14 e con la successiva l.r. n.15/15, *“ha soppresso le Province Regionali e istituito i Liberi Consorzi e le città metropolitane territorialmente coincidenti con le sopresse province”*.

Inoltre, è in corso il processo di accorpamento delle Camere di Commercio della Regione.

In particolare, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) 17/3/2015 è stata istituita la CCIAA di Palermo ed Enna, con sede legale in Palermo e sede secondaria in Enna, e con decreto del MISE 25/9/2015 è stata istituita quella di Catania, Ragusa e Siracusa, con sede legale in Catania e sedi secondarie in Ragusa ed in Siracusa.

Con Determina del commissario ad acta n.10 del 21 ottobre 2015 sono state altresì avviate *“...le procedure di costituzione...della nuova CCIAA di Agrigento, Caltanissetta e Trapani”*.

Pertanto, si rappresenta che il presupposto della previsione dell'art.10² della l.r. n.3/86 *“fosse la corrispondenza dell'ambito territoriale cui insisteva la competenza della Commissione e dell'albo, con il territorio di competenza di ciascuna Camera”*. Tale condizione oggi, in esito agli effettuati accorpamenti, non è più sussistente”.

Quindi, dopo avere ravvisato l'ipotesi che gli albi delle imprese artigiane e le CC.PP.AA. possano continuare a sussistere avendo come riferimento territoriale quello dei rispettivi consorzi, attualmente coincidenti con le ex province, il Dipartimento esprime il proprio punto di vista osservando che *“la istituzione delle nuove CPA potrebbe essere effettuata presso le rispettive sedi, legali o secondarie, delle CCIAA territorialmente competenti. Quindi, ad esempio, con riguardo alla CCIAA di Palermo ed Enna unificata, la CPA di Palermo opererebbe presso la sede legale di Palermo, mentre quella di Enna, presso la sede secondaria”*.

Sulla tematica rappresentata chiede in conclusione l'avviso dello Scrivente al fine di dare avvio all'iter di ricomposizione delle commissioni, pur nella consapevolezza che la soluzione migliore alla problematica de qua sia quella di un *“passaggio legislativo”*.

2Art. 10

Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.

La commissione, composta da dodici membri, è costituita:

- a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
- b) da sei esperti, di cui quattro nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

La commissione è integrata da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, con voto consultivo.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dura in carica cinque anni.

Essa elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lett. a)



2 – Le Commissioni provinciali per l'artigianato, circa la loro natura giuridica, sono definite dal legislatore regionale, (art.9 della L.r. n.3/86), quali *organi di autogoverno e tutela dell'artigianato*, intendendo con ciò che esse sono organi dell'Amministrazione regionale prive di alcuna autonomia organizzativa, in quanto le regole di organizzazione e di funzionamento sono state emanate con Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 1994, n.45 su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con l'osservanza dell'iter previsto per i regolamenti (delibera della Giunta regionale, parere del C.G.A.; vedi anche parere ULL n. 247-01.11).

Giova evidenziare che le Commissioni *de quibus* svolgono le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana", in quanto l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per assumere la denominazione di impresa artigiana e quindi, per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa regionale a favore di dette imprese.

Il citato articolo 6 della L.r. n.3/86 prevede, come visto, che *“nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi presso ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Regione, è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane”*.

Detto Albo è gestito dalla C.P.A., che provvede alla iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti richiesti dalla legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985, n.443.

Il successivo articolo 10 della L.r. n. 3/86 (riportato pure in nota) prevede altresì che *“... presso ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Regione, è istituita una commissione provinciale per l'Artigianato.”* (comma 1)

Essa, *“costituita con decreto dell' Assessore regionale per la Cooperazione, commercio artigianato e pesca (oggi Attività produttive), dura in carica 5 anni* (comma 4).

Il rinnovo, di cui all'articolo 13 l.r.n.3/86 (come sostituito dall'art.139, co.38 della L.r. 16/4/2003, n.4) deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della Commissione in carica; quindi, nel caso che ci occupa, il rinnovo delle Commissioni di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, che scadono in data 15/3/2016, dovrebbe avvenire entro il 15 gennaio 2016.

3. Sulla problematica qui prospettata si osserva che le disposizioni di cui alla L.r. n. 3/86, contenute sia nell'articolo 6 che nel successivo articolo 10, prevedono, come già detto, la istituzione degli Albi e delle Commissioni *de quibus* presso ciascuna Camera di commercio.

L'inciso contenuto nei succitati articoli 6 e 10 *“nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi...”* temporalmente sembra riferirsi alla legge regionale n.9/86, successiva, nell'immediato, alla l.r. 3/86, che istitutiva allora le Province regionali.

In ogni caso la recente l.r. n. 15/15 non sembra potere influire sul rinnovo delle CPA, posto, come già evidenziato, che le nuove Camere di commercio sono quasi tutte accorpate, ricomprendendo oggi più liberi consorzi (che a loro volta corrispondono in atto territorialmente alle vecchie Province).

Peraltro, va rilevata la tendenza di diverse Regioni italiane ad abolire il ruolo delle CPA (cfr. ad es. in Veneto con l.r. 2/2015, in cui si è data attuazione alla direttiva N.2006/123/CE riguardante disposizioni di semplificazione per quanto riguarda l'artigianato; ovvero anche in Lombardia con la l.r. 7/2012, in Piemonte con la l.r. 5/2013, in Toscana con il D.P.Reg.55/R del 7/10/2009), e l'albo delle imprese artigiane, sostituendo quest'ultimo con il registro delle imprese e trasferendo le funzioni delle Commissioni alle Camere di commercio o ai Comuni.

In tal senso si condivide, pertanto, l'esigenza prospettata dal Dipartimento richiedente di un necessario passaggio legislativo per definire con chiarezza ruolo, funzioni e competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato, anche alla luce del suddetto accorpamento delle CC.IAA.

Nelle more dell'auspicato intervento legislativo, a seguito dell'avviato processo di autoriforma del sistema camerale (che ha portato, come visto, all'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 5 della L.n.580/1993³), si ritiene coerente, venendo alla specifica tematica in esame, far coincidere, in atto, la ricostituzione delle Commissioni provinciali dell'artigianato presso le nuove C.C.I.A.A., intese come Soggetto unitario (senza distinzione tra sede legale e sede secondaria) per come riformate e accorpate, e presso le quali dovrà pure essere tenuto l'Albo delle imprese artigiane. Ciò, anche in ossequio ai principi di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione dell'attività amministrativa.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di

3Art. 1 Natura e sede

In vigore dal 12 marzo 2010

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

del CA

eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Alessandra Di Salvo

visto : Avv. Gianluigi Amico

L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)



D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)